


I.R.C.C.S. De Bellis
Prot. 2015/00011804 AOO: EO_GINRC
Data: 09-11-2015
Sezione: PARTENZA
DIREZIONE GENERALE



I.R.C.C.S. "Saverio De Bellis"
Azienda Ospedaliera specializzata in Gastroenterologia

REGOLAMENTO PER LE RICHIESTE DI OSCURAMENTO E DI DEOSCURAMENTO DEI DATI

INDICE

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Scopo e Applicazione | 2 |
| 2 | Definizioni | 3 |
| 3 | Destinatari dell'applicazione delle Linee Guida del Garante | 3 |
| 4 | Diritti dell'Interessato | 4 |
| 5 | Modalità della richiesta di oscuramento | 4 |
| 6 | Modalità evasione delle richieste di oscuramento | 4 |
| 7 | Tipologie di oscuramento | 5 |
| 8 | Responsabilità | 6 |
| 9 | Riferimenti normativi e bibliografici | 7 |

1 Scopo e Applicazione

Con il D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 è stato approvato il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito Codice Privacy). Questo decreto introduce il diritto dell'anonimato, art. 3 "Principio di necessità nel trattamento dei dati", art. 4 co. 1 lett. n), definizione di "dato anonimo", art.7 co. 3 lett. b) definizione dei "diritti dell'Interessato", art.22 co. 3 dove si afferma come i soggetti pubblici possono trattare i dati sensibili e giudiziari. Per rafforzare questo diritto il Garante ha emanato il Provvedimento "Linee Guida in tema di **Fascicolo Sanitario elettronico (Fse) e Dossier Sanitario**" – 16 luglio 2009 e 4 giugno 2015. Nell'applicazione di queste linee guida l'IRCCS Saverio de Bellis (di seguito Azienda) ha provveduto ad **introdurre una documentazione specifica affinché i cittadini possano esercitare tale diritto ed il personale sia formato a gestire la richiesta.**

Tale documento è destinato a tutti i dipendenti e dal personale autorizzato (di seguito "Utenti") di questa Azienda.

2 Definizioni

Ai fini del presente documento, come specificato nel provvedimento del Garante sopra citato e secondo la normativa nazionale sulla privacy, si intende per: "oscuramento": l'azione che consente di non rendere "visibile l'evento clinico (revocabile nel tempo) deve peraltro avvenire con modalità tali da garantire che, almeno in prima battuta, tutti (o alcuni) soggetti abilitati all'accesso non possano venire automaticamente (anche temporaneamente) a conoscenza del fatto che l'Interessato ha effettuato tale scelta (oscuramento dell'oscuramento)". Quindi, l'Interessato può decidere "se e quali dati relativi alla propria salute non devono essere inseriti nel fascicolo medesimo"(art. 12 "Fascicolo sanitario elettronico e sistemi di sorveglianza nel settore sanitario", co. 3-bis D.L. 18 ottobre 2012 n. 179). "deoscuramento": l'azione che consente di revocare l'oscuramento dei documenti precedentemente resi non visibili.

3 Destinatari dell'applicazione delle Linee Guida del Garante

I soggetti che partecipano all'applicazione delle linee guida del Garante sull'oscuramento e deoscuramento sono:

- Interessato al trattamento dei dati personali L'Interessato al trattamento dei dati (di seguito "Interessato"), ai sensi dell'art.4 comma 1 lettera i) del Codice Privacy, "è la persona cui si riferiscono i dati personali" e "sensibili" oggetto del trattamento. Inoltre, come riportato nell'articolo 7 comma 1 lettera i) del Codice Privacy "l'Interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, la loro comunicazione in forma intelligibile". L'Interessato ha diritto, sulla base di specifiche linee guida e provvedimento del Garante, di chiedere l'oscuramento o il deoscuramento dei suoi dati sanitari. L'Interessato può esercitare tali diritti con una richiesta rivolta al Titolare del trattamento dati e ne deve ricevere idoneo riscontro.
- Il Titolare del trattamento dati (di seguito "Titolare") è, ai sensi dell'art. 28 del Codice Privacy, "la persona fisica o giuridica, la Pubblica Amministrazione nel suo complesso e qualsiasi altro Ente, associazione od organismo cui spettano le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali, anche sotto l'aspetto della sicurezza".
- Il Referente Privacy Aziendale è il Responsabile del trattamento, delegato dal Titolare, per coordinare gli interventi diretti alla tutela della privacy e a verificare l'adozione delle misure di sicurezza nel trattamento dei dati personali. Inoltre questa figura funge da raccordo tra le varie strutture aziendali, fornendo pareri e chiarimenti in materia di privacy, e garantisce la promozione della cultura della riservatezza sia all'interno dell'azienda sia nell'ambito dell'utenza che si rivolge alle strutture aziendali.



4 Diritti dell'Interessato

Il soggetto Interessato, ovvero colui al quale il dato stesso si riferisce ed appartiene, ha diritto di ottenere, oltre a quanto stabilito dall'art. 7 del Codice Privacy, anche a:

- Oscuramento
- Oscuramento dell'oscuramento
- Deoscuramento
 - Oscuramento : una volta espresso il consenso al trattamento dei dati, all'utente è data la possibilità di non rendere visibili, sul Dossier sanitario elettronico (di seguito "Dse") e/o sul Fascicolo sanitario elettronico (di seguito Fse"), i dati relativi ai singoli episodi di cura (ad es: una prestazione di pronto soccorso, un ricovero, una prestazione ambulatoriale o specialistica). Questa opportunità, prevista come ulteriore tutela della riservatezza, si definisce "diritto all'oscuramento".
 - Oscuramento dell'oscuramento, L'oscuramento dell'evento clinico, revocabile nel tempo, avviene con modalità tecniche tali da garantire che i soggetti abilitati alla consultazione sia del Dse che del Fse non possano né visualizzare l'evento oscurato né venire automaticamente, neppure temporaneamente, a conoscenza del fatto che l'interessato ha effettuato tale scelta. Tale circostanza viene definita "oscuramento dell'oscuramento".
 - Deoscuramento : i documenti oscurati non compaiono nell'elenco dei documenti disponibili nel Dse e/o nel Fse, e non potranno essere consultati. L'Interessato può successivamente esprimere la volontà di deoscurare tali documenti rendendoli nuovamente visibili.

5 Modalità della richiesta di oscuramento

Per esercitare il diritto all'oscuramento e deoscuramento l'Interessato si potrà rivolgere:

- se ricoverato, al personale sanitario che raccoglierà la richiesta utilizzando l'apposito modulo e la invierà, in busta sigillata, al Referente Privacy avv. Angelica Cistulli per i conseguenti adempimenti
- se esterno o ambulatoriale, all'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico (di seguito "Urp") dove il personale addetto raccoglierà la richiesta utilizzando l'apposito modulo e lo invierà, in busta sigillata, al Referente Privacy avv. Angelica Cistulli per i conseguenti adempimenti

Modalità evasione delle richieste di oscuramento

L'azione di oscuramento/deoscuramento viene effettuata in maniera celere e il Dirigente Medico, presente in Direzione, valuta la completezza della richiesta e se necessario contatta l'Interessato per individuare con certezza l'episodio di cui chiede l'oscuramento e/o deoscuramento. Dopo detta valutazione, il personale preposto alle operazioni informatiche procede all'oscuramento e/o al deoscuramento richiesto

dall'Interessato. La richiesta di oscuramento e/o deoscuramento viene evasa attraverso la specifica piattaforma applicativa in uso presso questa Azienda. Al termine della procedura, la documentazione relativa alla richiesta sarà inviata per conoscenza al Referente Privacy Aziendale che risconterà l'interessato.

6 Tipologie di oscuramento

Oscuramento per volontà dell'Interessato :

- L'Interessato ha diritto a chiedere all'Azienda di inserire nel proprio Dse e/o Fse il documento clinico (referto ambulatoriale o diagnostico, lettera di dimissione, immagini PACS, ecc...) in modalità oscurata, a suo insindacabile parere. L'Azienda segnala il diritto all'oscuramento nella propria informativa e raccoglie sistematicamente l'espressione della volontà del paziente:
 - per i ricoveri la richiesta viene raccolta dal personale sanitario. I documenti possono essere oscurati solo previa richiesta dell'Interessato.
 - per le prestazioni ambulatoriali e di diagnostica strumentale l'Interessato viene invitato a recarsi all'Urp per compilare la richiesta.

Oscuramento per obbligo di Legge :

- A titolo esemplificativo e non esaustivo, vengono oscurati per legge, tra l'altro, gli eventi clinici quali referti ambulatoriali HIV, referti di Genetica medica, nei casi di violenza sessuale e di pedofilia, uso di sostanze stupefacenti, psicotrope e di alcool, intervento di interruzione volontaria di gravidanza, parto in anonimato, scelte di procreazione responsabile, ecc..

Deoscuramento per volontà dell'Interessato :

- I documenti possono essere deoscurati solo previa richiesta dell'Interessato

Deoscuramento per obbligo di Legge :

- L'oscuramento per obbligo di legge non prevede il deoscuramento.



7 Responsabilità

| Attività | Interessato | Addetti URP | Personale sanitario | Direzione Sanitaria | Referente Privacy Aziendale |
|---|-------------|-------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|
| Compilazione della richiesta | R | C | C | | |
| Raccolta della richiesta | | R | R | C | |
| Valutazione della completezza ed esecuzione dell'azione richiesta | | | | R | |
| Risposta all'Utente | | | | | R |
| Conservazione | | | | R | C |

Legenda: R=Responsabile; C=Coinvolto

8 Riferimenti normativi e bibliografici

1. Legge 31 dicembre 1996, n. 675 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" (Abrogata dal 1/1/2004 ex d.lgs. 196/2003).
2. Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
3. Provvedimento del Garante 16 luglio 2009 "Linee Guida in tema di Fascicolo Sanitario elettronico (Fse) e Dossier Sanitario".
4. Linee Guida del Garante 11 novembre 2010 "Linee Guida Nazionali: Fascicolo Sanitario elettronico".
5. Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese".
6. Linee guida del Garante in materia di Dossier sanitario - 4 giugno 2015



